

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 3 giugno 2014

Circolare n°32

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Irap e autonoma organizzazione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarLe che, come ogni anno, si avvicina il termine per la liquidazione e il successivo versamento dell'Irap.

Con specifico riferimento a professionisti e piccoli imprenditori, tuttavia, molto spesso non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'imposta, in quanto manca un'autonoma organizzazione.

Sul concetto di "autonoma organizzazione" non è possibile fornire una definizione univoca. Tuttavia possiamo richiamare, di seguito, i principali orientamenti della giurisprudenza.

Premessa

Come noto, il presupposto impositivo dell'Irap è rappresentato dallo svolgimento abituale di un'attività autonomamente organizzata.

Da ciò ne discende che, nel caso in cui non sia possibile parlare di autonoma organizzazione, non potrà essere applicata l'Irap.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso



Gli orientamenti della giurisprudenza

Non è possibile definire, in maniera univoca, il concetto di autonoma organizzazione.

È invece necessario far riferimento ai moltissimi orientamenti giurisprudenziali che nel tempo si sono succeduti, sebbene gli stessi mostrino spesso opinioni contrastanti.

Riportiamo, nella tabella che segue, i principali orientamenti giurisprudenziali con riferimento agli aspetti più ricorrenti.

IL CASO	GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA
Presenza di beni strumentali dal valore significativo	Con riferimento alla disponibilità dei beni strumentali ad oggi non è possibile fissare un limite specifico oltre il quale debba necessariamente configurarsi un'autonoma organizzazione. A tal proposito merita di essere ricordato che, con la Circolare 45/E del 2008, l'Agenzia delle Entrate aveva stabilito che il limite di valore oltre il quale i beni strumentali configuravano come autonoma organizzazione era pari a 15.000 euro. In tal modo,

Rag. Renzo Del Rosso

	<p>infatti, venivano estese a tutti i soggetti i requisiti fissati per i contribuenti minimi.</p> <p>È tuttavia successivamente intervenuta un'importante ordinanza della Corte di Cassazione n.18108 del 25 luglio 2013, con la quale è stato chiarito che non si ha autonoma organizzazione semplicemente superando il limite di 15.000 euro di valore dei beni strumentali.</p> <p>Nell'Ordinanza è infatti stabilito che non è corretto soffermarsi solo sul dato quantitativo, poiché è necessario analizzare le spese affrontate dal contribuente anche dal punto di vista qualitativo, in considerazione dell'attività esercitata.</p> <p>Per tale ragione, la disponibilità di costosi e complessi strumenti di diagnosi da parte dei medici di base convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale non configurano un'autonoma organizzazione, in quanto rientrano nelle attrezzature usuali di tali professioni (a tal proposito si vedano anche: Ordinanza n. 13048 del 2012 e la Sentenza n. 11197 del 2013, sempre della Corte di Cassazione).</p> <p>Meritano inoltre di essere richiamate le ordinanze n. 23155/2010, 10271/2011, 14158/2012 e 24117/2012, con le quali è stato chiarito che l'utilizzo di un immobile non configura, di per sé, autonoma organizzazione ai fini Irap</p>
La presenza di dipendenti	Uno dei punti più discussi riguarda la sussistenza dell'autonoma organizzazione prevista ai fini Irap nel caso di utilizzo di personale dipendente.

Rag. Renzo Del Rosso

A tal proposito merita di essere sottolineato come possano essere individuati due principali orientamenti giurisprudenziali.

Un primo orientamento, più risalente nel tempo, individua nell'esistenza di rapporti di lavoro dipendente sempre il concetto di autonoma organizzazione, indipendentemente dalle ore lavorate e dalle mansioni esercitate.

Un secondo orientamento, più recente (si vedano, a tal proposito, le sentenze n.22020/2013 e 22022/2013), ha invece chiarito che l'utilizzo di personale dipendente non può, da solo, configurare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini Irap.

I filoni giurisprudenziali appena richiamati attualmente convivono, comportando anche prese di posizione abbastanza discutibili.

A tal proposito meritano di essere richiamate due interessanti pronunce della Corte di Cassazione: la sentenza n.9790 del 7 maggio e l'ordinanza 10173 del 9 maggio.

Sebbene intercorra un lasso di tempo appena pari a due giorni, le stesse evidenziano opinioni nettamente contrastanti.

La sentenza n.9790 del 7 maggio infatti chiarisce che l'impiego non occasionale di lavoro altrui fa sempre scattare i presupposti per l'individuazione di un'autonoma organizzazione, indipendentemente da quelli che sono i beni strumentali impiegati.

Al contrario, l'ordinanza n.10173, aderendo all'opposta tesi, ha stabilito che la disponibilità di un dipendente non necessariamente accresce la capacità produttiva del professionista, in quanto può anche costituire una mera comodità per il professionista medesimo

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)

Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)

Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471

Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

	e per i suoi clienti.
Presenza di praticanti o collaboratori occasionali	<p>Con specifico riferimento ai professionisti e piccoli imprenditori che si avvalgono esclusivamente di praticanti o di collaboratori occasionali appare opportuno sottolineare come sembra raggiunta una tesi univoca da parte della giurisprudenza.</p> <p>Con la sentenza n.1941/2013 e con l'ordinanza n.2520/2014 è stato infatti chiarito che la loro presenza, da sola, non costituisce presupposto per l'individuazione di un'autonoma organizzazione.</p>
L'impresa familiare	<p>Con specifico riferimento alle imprese familiari, deve essere tenuta in considerazione la sentenza n. 10777 del 8 maggio 2013.</p> <p>Con quest'ultima pronuncia è stato chiarito che l'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo Irap, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.</p>
Lo studio associato	<p>Se con riferimento all'impresa familiare pare ormai possibile dire che vi è sempre autonoma organizzazione ai fini Irap, lo stesso non può dirsi con riferimento allo studio associato.</p> <p>Troviamo infatti pronunce che ritengono sempre lo studio associato soggetto a Irap (ordinanza n.22212/2010 e ordinanza n.21669/2010), così come altre nelle quali si ritiene che i professionisti possano dimostrare che non vi è reciproco incremento di valore aggiunto (sentenza n.13570/2007, 17136/2008,</p>

Rag. Renzo Del Rosso

	12078/2009, 22506/2012, 4663/2014).
--	-------------------------------------

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it